



CITTÀ DI CAPRI

Provincia di Napoli

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza e del trattamento dei dati

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI	
Art. 1	Oggetto e norme di riferimento
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Finalità del trattamento
Art. 4	Principi generali
Art. 5	Caratteristiche tecniche dell'impianto
CAPO II SOGGETTI INTERESSATI E RELATIVI OBBLIGHI E COMPETENZE	
Art. 6	Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Art. 7	Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
Art. 8	Responsabile interno del trattamento, Responsabile/i esterno del trattamento ex art. 28 RGPD
Art. 9	Designazione e autorizzazione degli Incaricati del trattamento
Art. 10	Persone autorizzate ad accedere alla sala operativa
Art. 11	Accesso ai sistemi e parola chiave
CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Art. 12	Trattamento dei dati personali e accesso ai dati
Art. 13	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 14	Informazioni rese al momento della raccolta
Art. 15	Conservazione delle immagini
Art. 16	Sicurezza dei dati
Art. 17	Comunicazione dei dati
Art. 18	Diritti dell'interessato
CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 19	Tutela amministrativa e giurisdizionale
Art. 20	Sanzioni
Art. 21	Modifiche regolamentari
Art. 22	Pubblicità

CAPO I PRINCÌPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato dal Comune di Capri mediante il proprio sistema di videosorveglianza urbana integrato.
2. Il presente Regolamento vuole garantire che suddetto trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
3. In particolare il presente Regolamento:
 - a. definisce le modalità di utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza;
 - b. disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza.
4. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - a. Regolamento Generale UE sulla Protezione dei Dati 2016/679 (RGPD) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - b. Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679;
 - c. Decreto Legislativo n. 51 del 18 maggio 2018 relativo all'attuazione della Direttiva UE 2016/680 circa la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - d. Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15 gennaio 2018 sul Regolamento a norma dell'articolo 57 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di Polizia, da organi, uffici e comandi di Polizia;
 - e. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
 - f. Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 (GU n. 186 del 09/08/2008);
 - g. Legge n. 38/2009 recante *“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”*.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. per *videosorveglianza*, quel complesso di strumenti ed attività finalizzati alla vigilanza a distanza. Essa si realizza mediante dispositivi di captazione di fotogrammi e videogrammi installati o utilizzati in luoghi pubblici ed aperti al pubblico. Tali strumentazioni sono collegate e/o gestite presso un centro di controllo e coordinamento. Parte integrante della videosorveglianza è l'analisi che viene eventualmente condotta sulle immagini acquisite dalle strumentazioni sopra menzionate;
- b. per *sistema o impianto*, l'insieme delle apparecchiature tecnologiche ed informatiche che costituiscono la rete della videosorveglianza;
- c. per *immagini*, il materiale di natura sia fotografica che videografica, di qualsiasi formato, dimensione o durata, acquisito dal sistema;
- d. per *dato personale*, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- e. per *banca dati*, il complesso di dati personali, formatosi presso il centro di controllo e coordinamento che, in relazione ai luoghi di installazione dei dispositivi del sistema, riguardano prevalentemente i soggetti ed i mezzi che transitano nell'area interessata;
- f. per *trattamento*, qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e aventi come oggetto dati personali o insiemi di dati personali. Costituiscono trattamento la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- g. per *Responsabile del trattamento* (Data Protection Officer – DPO), il responsabile della protezione dei dati, soggetto tecnico qualificato, generalmente esterno all'Ente, nominato dal Titolare per tutti i trattamenti e attività previste dall'art. 39 del RGPD;
- h. per *Dirigente designato*, il soggetto interno all'Ente cui è affidata la vigilanza sulla raccolta, registrazione, conservazione ed utilizzo delle immagini rilevate dal sistema;
- i. per *Amministratore di sistema* la/e persona/e cui è/sono attribuite le credenziali per accedere al server unico dedicato alle immagini della videosorveglianza;
- j. per *Gestore di sistema*, la/e persona/e incaricata/e di garantire, previa disponibilità delle necessarie risorse economiche, l'efficienza tecnica dell'intero sistema di videosorveglianza e l'acquisto di risorse tecnologiche;
- k. per *Titolare del trattamento*, il Comune di Capri nella persona del proprio Legale Rappresentante, il Sindaco *pro tempore*, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;

- l. per *Incaricati*, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Dirigente designato interno;
- m. per *Interessato*, la persona fisica che può essere identificata o identificabile, cui si riferiscono i dati personali;
- n. per *comunicazione*, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o. per *diffusione*, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- p. per *dato anonimo*, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- q. per *limitazione*, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3

Finalità del trattamento

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Sindaci ed ai Comuni dal Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in Legge n. 48 del 13 aprile 2017 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", dal Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, dalla Legge n. 65 del 7 marzo 1986 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalle leggi regionali sull'ordinamento della Polizia Municipale nonché dallo Statuto Comunale. In particolare tali finalità sono:
 - a. la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o la repressione dei reati o l'esecuzione di sanzioni penali a norma del D.Lgs. 51/2018;
 - b. l'acquisizione di elementi di prova in ambito delle attività di Polizia Amministrativa e Giudiziaria;
 - c. la prevenzione e la repressione della criminalità diffusa, in particolare quella di tipo predatorio, di atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio comunale;
 - d. la salvaguardia del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine e della quiete pubblica;
 - e. la prevenzione, la rilevazione ed il controllo degli illeciti amministrativi, nel quadro delle competenze attribuite dalla legge;
 - f. la verifica dell'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti;
 - g. il monitoraggio di situazioni di degrado come l'abbandono di rifiuti su aree pubbliche o l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e sostanze pericolose;
 - h. il monitoraggio del traffico veicolare, al fine anche di razionalizzare l'azione delle pattuglie di Polizia Municipale sul territorio, verificare la dinamica di eventuali sinistri ed individuare potenziali situazioni di pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;
 - i. la costituzione di uno strumento di Protezione Civile sul territorio comunale;

j. il supporto alle attività istituzionali dell'Ente.

2. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali che interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata. L'attività di videosorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
3. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.
4. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.
5. L'impianto di videosorveglianza comunale, al fine di divenire reale strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di Polizia su tutto il territorio e favorire in ogni modo la collaborazione tra i vari attori per il potenziamento della sicurezza partecipata ed integrata, può essere connesso direttamente con le centrali operative delle altre Forze di Polizia dello Stato operanti sul territorio.
6. Per le medesime finalità l'impianto può eventualmente essere anche connesso con il Sistema Centralizzato Nazionale Transiti per la ricerca dei veicoli rubati – SCNTT – nel rispetto dei limiti e con le specifiche modalità previste dalla Legge.
7. L'utilizzo condiviso con sistematico accesso del sistema di videosorveglianza da parte delle Forze di Polizia Statali dovrà essere ratificato, ai sensi delle linee guida del 26/07/2018, con un apposito *Patto per la sicurezza urbana* tra Sindaco e Prefetto, ispirato ad un progetto di gestione integrata della sicurezza con il quale Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale, nel rispetto delle diverse prerogative e sotto il coordinamento della Prefettura, condividano strategie organizzative per ottenere una sempre più efficace azione di contrasto della criminalità. Tale Patto potrà essere sottoposto, se ritenuto opportuno, anche all'approvazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Alla firma del Patto dovrà seguire la stipula di un *Protocollo Operativo Interforze* che regolamenti l'uso della videosorveglianza da parte delle diverse forze di Polizia sulla base delle norme del presente Regolamento: in particolare, tale atto dovrà prevedere che chiunque interagisca con l'impianto sia un soggetto avente qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria (C.P.P. art. 57) munito di credenziali individuali di autenticazione e dovrà soprattutto evidenziare gli obblighi di protezione dei dati e le connesse responsabilità da parte di ogni Forza di Polizia partecipante al Protocollo, con tutte le precauzioni tecnico-operative che ne conseguono.
8. Il Comune di Capri, in ogni caso, garantisce su richiesta formale delle Autorità di Pubblica Sicurezza o degli organi di Polizia, la messa a disposizione delle immagini con le modalità del presente Regolamento.
9. L'impianto di videosorveglianza comunale non può essere utilizzato per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro pubblici o privati (Statuto

dei lavoratori, L. 300/1970), né per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per promozione turistica.

10. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Municipale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
11. Il Comune di Capri può promuovere, per la parte di competenza, intese, previe le dovute autorizzazioni e pareri di organi diversi, con altri comuni anche a livello interprovinciale, con particolare riferimento al controllo dei veicoli in transito lungo i principali assi stradali di collegamento. A tal fine il Comune può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza a condizioni di reciprocità e previa stipula di apposita convenzione che disciplinerà ed organizzerà anche operativamente la tutela dei dati personali ed individuerà Titolari/Responsabili del trattamento.

Art. 4 **Principi generali**

1. L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato nel rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 del RGPD:
 - a. *liceità*, quale rispetto della normativa: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni e il Comando di Polizia Municipale sono investiti.
 - b. *proporzionalità*, con sistemi attuati con attenta valutazione: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento;
 - c. *finalità*, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti: è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.;
 - d. *necessità*, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il

trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 5

Caratteristiche tecniche dell'impianto

1. Dal punto di vista strumentale, il sistema, sempre implementabile nel numero e nel tipo delle strumentazioni sulla base delle risorse economiche disponibili nel periodo in Bilancio, è costituito essenzialmente da:
 - a. un Centro di controllo e coordinamento ubicato presso una sala operativa della Polizia Municipale. Esso si costituisce: di un impianto di monitoraggio per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere ad esso direttamente collegate; di un dispositivo centralizzato unico per la registrazione e conservazione delle immagini captate dai dispositivi di tutto il sistema, caratterizzato da un server dedicato ed accessibile solo con password informatica; di tutti gli strumenti atti al trattamento dei dati;
 - b. un insieme di dispositivi di ripresa (telecamere), di tipo sia analogico che digitale, installati in maniera fissa e collegati direttamente tramite rete informatica al Centro di controllo (lett. a). Le telecamere, eventualmente dotate di brandeggio e zoom, possono essere utilizzate solo per il monitoraggio di quanto si svolga nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, non nelle proprietà private. Esse possono acquisire solo le immagini e non l'audio, in quanto altrimenti si realizzerebbe un'intercettazione ambientale. Il Centro di controllo di cui alla lett. a e i dispositivi indicati al corrente punto costituiscono il sistema di videosorveglianza in senso stretto. Quest'ultimo viene integrato dai dispositivi di cui alle lettere seguenti;
 - c. una serie di dispositivi di rilevamento, installati in maniera fissa, a funzionamento completamente automatico ed omologati dal competente Ministero, idonei alla lettura OCR delle targhe, con o senza telecamere di contesto come supporto, muniti di software in grado di verificare in tempo reale i dati e/o la regolarità dei veicoli in transito. Tali dispositivi sono utilizzati ai sensi dell'art. 5.3 del Provvedimento del Garante n. 8 del 04/07/2010 e vengono collocati ai principali varchi viari di ingresso/uscita dalla Città e/o in aree più centrali, in particolare ove siano imposte restrizioni di accesso;
 - d. telecamere installate in maniera fissa e di corredo al sistema di rilevamento delle macchine operatrici – carrelli a trazione elettrica – la cui circolazione è disciplinata dalla Città di Capri con apposita regolamentazione;
 - e. dispositivi portatili, di qualsiasi tipologia purché regolarmente omologati, i quali diano luogo a cattura di immagini per la verifica di veicoli non assicurati, con revisione scaduta, per il contrasto agli eccessi di velocità oper altre simili finalità;
 - f. dispositivi mobili installati in maniera temporanea – c.d. **foto-trappole** – utilizzabili in tutto il territorio comunale nell'ambito delle attività istituzionali di Polizia Giudiziaria, per il monitoraggio e l'individuazione di attività illecite e la tutela del territorio e del decoro urbano, ove non risulti possibile, o non si riveli efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di

controllo alternativi. Le foto-trappole, sulla base delle problematiche di servizio evidenziate e delle segnalazioni di controllo pervenute, vengono opportunamente collocate in prossimità dei siti da monitorare direttamente dal personale di Polizia Municipale o tramite apposito personale tecnico di fiducia a tale scopo individuato. Trascorso il lasso temporale stabilito il personale di Polizia preposto (Incaricati, art. 8) ritira gli apparecchi dai siti, verifica le immagini e gestisce i relativi dati, avviando le eventuali procedure sanzionatorie di carattere amministrativo e/o penale nei confronti delle persone responsabili di violazioni. I principali dati delle operazioni compiute tramite queste apparecchiature (in particolare: siti monitorati, date di inizio e fine delle riprese, data di prima visione delle immagini dopo il periodo di collocazione nel sito e data di cancellazione delle stesse) vanno sempre annotate su apposito registro, che può essere anche informatizzato. Per evitare, in caso di furto, la possibile dispersione di dati (c.d. *data breach*), ogni foto-trappola, ovvero ogni supporto di memorizzazione in esse installato, deve essere opportunamente criptato. Ove possibile, possono anche essere utilizzate foto-trappole munite di controllo da remoto;

- g. ove ricorrano specifiche e comprovate necessità di sicurezza degli agenti impegnati in attività di vigilanza, il sistema di videosorveglianza può essere implementato adoperando dispositivi del tipo **bodycam** e **dashcam**, rispettivamente telecamere indossate sopra l'uniforme e collocate sui veicoli di servizio, al fine di attivare questi ultimi in particolari contesti operativi (in conformità ai due pareri del 22 luglio 2021 del Garante per la privacy). A riguardo, è predisposto apposito Disciplinare contenente le precise modalità di impiego, al fine di garantire la correttezza del trattamento e l'utilizzabilità delle immagini. In particolare, tale Disciplinare dovrà prevedere le circostanze in cui è ammessa l'attivazione dei dispositivi, i soggetti che autorizzano l'avvio delle riprese, tempi e modalità delle stesse ed i soggetti incaricati del prelievo dei dati. Esso conterrà inoltre le procedure per l'utilizzo delle immagini registrate nonché le metodologie di cancellazione al termine del trattamento. Si farà opportuno riferimento alle indicazioni fornite dall'Autorità al Ministero dell'Interno nel 2014. Si applicano anche per bodycam e dashcam le misure volte a contrastare un eventuale *data breach* di cui alla lettera precedente;
- h. i dispositivi elettronici portatili deputati agli accertamenti delle infrazioni in dotazione agli agenti di Polizia Municipale;
- i. il Comune di Capri per le attività istituzionali, così come il Comando di Polizia Municipale per lo svolgimento delle attività di competenza, possono inoltre dotarsi di ogni altra tecnologia di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali (art. 3). Può dotarsi, ad esempio, di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto – c.d. **droni**. In ogni caso, tali dispositivi ed il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e al Codice della Navigazione.

- 2. Tutti i dispositivi di cui al comma precedente, che per loro natura o meccanismo di funzionamento non sono direttamente collegati con il centro di controllo e coordinamento (comma 1 lett. a), devono essere, periodicamente o alla fine del loro utilizzo, scaricati del materiale acquisito che, a sua volta, va trattato presso

il suddetto centro. Gli attori di tali operazioni sono gli Incaricati di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

3. L'impianto di videosorveglianza non può essere connesso con altri sistemi, archivi o banche dati del sistema informativo comunale. Eventuali impianti e strumentazioni, deputate alla captazione di immagini dei luoghi pubblici, che non sono connesse direttamente al centro unico di controllo e coordinamento (comma 1 lett. a), ovvero non sono ivi gestite, devono passare sotto il controllo esclusivo dei soggetti preposti (Capo II) ed utilizzati secondo le modalità previste da questo Regolamento.
4. L'ubicazione dei dispositivi mobili, installati in maniera temporanea, può essere cambiata a discrezione del Responsabile del Settore Polizia Municipale a seguito di comprovate esigenze per le finalità di cui all'art. 3.
5. Nei limiti previsti dalle norme in vigore, possono essere valutate proposte di integrazione del sistema di videosorveglianza comunale con sistemi privati. Ove tali proposte fossero di interesse, le immagini dovranno essere messe a disposizione dell'Ente a titolo gratuito e senza alcuna ingerenza sulle stesse: i privati interessati dovranno inoltre provvedere ad acquistare a loro spese le attrezzature atte a garantire la connessione al sistema, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto pubblico.

CAPO II

SOGGETTI INTERESSATI E RELATIVI OBBLIGHI E COMPETENZE

Art. 6

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (DPO)

1. I Titolari del trattamento sono:
 - a. il Comune di Capri nella persona del proprio Legale Rappresentante – il Sindaco pro tempore;
 - b. le altre Amministrazioni ed Enti, individuate dalle necessarie preventive convenzioni, rappresentate dai propri Legali Rappresentanti pro tempore o da altri soggetti delegati dal titolare;
2. Eventuali situazioni di contitolarità del trattamento saranno regolate a norma del RGPD art. 26.
3. Il Titolare adempie a tutti i connessi obblighi previsti dalla legge per tale carica. Lo stesso promuove la responsabilizzazione (c.d. *accountability*) delle politiche dell'Ente relativamente al rispetto delle normative in materia di videosorveglianza e cura l'adozione di approcci che tengano costantemente conto del rischio che il trattamento dei dati può comportare per i diritti degli interessati.
4. Il Titolare individua e nomina un Responsabile della protezione dei dati (c.d. *Data Protection Officer, DPO*), in riferimento al RGPD artt. 37 – 39. Lo stesso è un esperto, generalmente esterno all'Ente, munito di comprovate competenze circa norme e procedure in materia di sicurezza urbana integrata, cui va affidata la gestione delle problematiche del trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai connessi rischi e responsabilità; ha compiti di raccordo sia tra i diversi soggetti e strutture coinvolti nell'attività di videosorveglianza, sia tra l'Ente e l'Autorità di Controllo; fornisce consulenza per la redazione della DPIA; si occupa dei *data breach*; funge da punto di

contatto per gli interessati, ricevendo le loro richieste per conto del Titolare, istruendole e fornendo loro riscontro; rendiconta al Garante circa eventuali reclami; predispone i necessari progetti di miglioramento ed implementazione tecnologica del sistema.

Art. 7

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

1. In ossequio al disposto del RGPD art. 35 paragrafo 3 lett. c, poiché il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale rientra tra le tipologie di trattamenti soggetti alla *Valutazione di impatto* (c.d. *DPIA*) in quanto trattasi di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad elaborare o ad acquisire la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali sia in fase di prima messa in esercizio sia nel caso di successive implementazioni del Sistema. Il documento di *Valutazione di impatto* sarà sottoposto al parere del Responsabile della protezione dati dell'Ente.

Art. 8

Responsabile interno del trattamento, Responsabile/i del trattamento ex art. 28 RGPD

1. Per il Comune di Capri la nomina di Responsabile interno del trattamento dei dati e del sistema di videosorveglianza viene conferita con Decreto Sindacale al Comandante del Corpo di Polizia Municipale. Quest'ultimo vigila sulla raccolta, registrazione, conservazione ed utilizzo delle immagini rilevate dall'impianto in relazione al servizio di Polizia Municipale per il tramite degli Incaricati (art. 9) ed è anche figura di riferimento per quanto concerne gli aspetti procedurali, ai sensi degli artt. 4-6 della L. 241/1990.
2. La/e società incaricata/e dal Comune di Capri di gestire o effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli hardware e software dedicati al sistema di videosorveglianza, così come le società di vigilanza eventualmente incaricate di presidiare le immagini, anche per disposizioni particolari di legge (vedasi ad esempio D.M. 9/3/2015 "*Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone*"), è/sono nominata/e Responsabile/i del trattamento dal Comandante della Polizia Municipale, in qualità di delegato del Titolare Comune di Capri, ai sensi del RGPD art. 28. I trattamenti da parte del Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto, accordo, o da altro atto giuridico, che vincola il Responsabile al Titolare e che stipula la materia disciplinata e la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare. Il contratto, accordo o altro atto giuridico sottoscritto tra le parti prevede tutte le particolarità di cui al predetto art. 28.
3. I soggetti indicati al comma precedente sono tenuti a fornire al Comandante della Polizia Municipale l'elenco degli eventuali sub-Responsabili al trattamento dei dati da loro nominati ai sensi del RGPD art. 28 comma 4 e a tenerne costantemente aggiornato l'elenco.

Art. 9

Designazione e autorizzazione degli Incaricati del trattamento

1. Il Comandante della Polizia Municipale, in qualità di Responsabile interno del trattamento e del sistema di videosorveglianza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 2^{quaterdecies} comma 1, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, stabilisce che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. Pertanto egli nomina, nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale aventi qualifica di Ufficiali e/o Agenti di Polizia Giudiziaria e che sulla base di esperienza, capacità ed affidabilità siano in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati, gli Incaricati al trattamento in numero sufficiente a garantire l'utilizzo e la gestione del servizio di videosorveglianza, individuando diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.
2. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile del sistema di videosorveglianza.
3. In ogni caso, prima dell'utilizzo dei sistemi, gli incaricati saranno istruiti al corretto uso degli stessi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
4. Agli incaricati è affidata la custodia e la corretta conservazione delle proprie credenziali di accesso al sistema di videosorveglianza urbano e di lettura delle targhe, nell'ambito delle competenze a cui sono designati.
5. Gli Incaricati in servizio – quando a questo comandati – utilizzano tutti i dispositivi di cui al precedente art. 5 (foto-trappole, bodycam e dashcam) che siano in disponibilità.

Art. 10

Persone autorizzate ad accedere alla sala operativa

1. L'accesso alla sala operativa del Comando della Polizia Municipale è consentito solamente, oltre al Sindaco (Titolare) e al Comandante del Corpo (Responsabile interno), al/i Responsabile/i esterno/i ed agli Incaricati.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle nel comma precedente devono essere autorizzati dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
3. Il personale addetto alla manutenzione e/o pulizia dei locali, deve essere nominativamente autorizzato dal Comandante della Polizia Municipale.
4. Il Comandante della Polizia Municipale impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di cui al comma precedente ed a tenere idonea registrazione di tutti gli accessi alla sala operativa.
5. Gli Incaricati dei servizi di cui al successivo art.13 ed i Responsabili esterni del trattamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 11

Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi di visualizzazione e controllo presso il Comando di Polizia Municipale, o idonei locali diversi, è esclusivamente consentito al Responsabile interno – Comandante Polizia Municipale, ai Responsabili del trattamento ex art. 28 e agli Incaricati come indicato negli articoli precedenti.
2. Tutte le figure saranno dotate di propria password di accesso al sistema di videosorveglianza urbana e sono direttamente responsabili della corretta conservazione e protezione della stessa.
3. I sistemi di videosorveglianza urbana dovranno essere forniti di *log* di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno in caso di accesso ai server, per sei mesi negli altri casi.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12

Trattamento dei dati personali e accesso ai dati

1. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. La cronologia degli eventi di accesso logico al sistema di videosorveglianza viene archiviata elettronicamente per almeno sei mesi con specificazione del soggetto che accede, mentre l'accesso ai server che devono essere dotati di log di accesso, saranno conservati per la durata di 1 anno sempre con specificazione del soggetto che accede.
3. In ogni caso viene garantita la crittografia dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza idonee stabilite dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e dal "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante datato 8 aprile 2010.
4. In ossequio a quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, i cittadini sono informati della presenza delle telecamere e della loro ubicazione.
5. L'assetto dell'impianto di videosorveglianza sarà oggetto di revisione in concomitanza di interventi di nuova urbanizzazione, nei casi di interventi che prevedano radicali trasformazioni territoriali, o su proposta del responsabile della Polizia Municipale, sentiti i funzionari degli altri organi di Polizia operanti sul territorio. La proposta, opportunamente motivata, sarà approvata dalla Giunta Comunale.
6. Le telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza saranno installate nelle aree e nei punti che saranno di volta in volta individuati dal Settore Polizia Municipale.

Art. 13

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo articolo 15;
 - e. trattati, con riferimento alla finalità di cui al precedente art. 3, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza e/o foto-trappola, installate nel territorio comunale in conformità all'elenco dei siti di ripresa in maniera fissa approvato dalla Giunta Comunale con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco. Pertanto, la scelta dei siti in cui potranno essere collocate le telecamere è demandata alla Giunta Comunale su proposta del Comandante della Polizia Municipale.
3. Le telecamere di videosorveglianza urbana consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati non possono effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
5. Le immagini sono visualizzate su monitor e gestite attraverso specifiche apparecchiature che consentono l'attivazione delle funzioni di zoom e di brandeggio delle singole telecamere. Le immagini sono automaticamente registrate su appositi server localizzati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale.
6. Le telecamere deputate alla lettura delle targhe sono dotate di tecnologia OCR con illuminazione ad infrarosso, al passaggio di ciascun mezzo fotografano le targhe e tramite un software integrato ne leggono il contenuto estraendone la stringa di caratteri alfanumerici; i dati sono interfacciati con le principali banche dati già in uso, per finalità istituzionali, alla Polizia Municipale (Motorizzazione Civile) con particolare riguardo all'attività di accertamento e sanzione delle violazioni di carattere amministrativo relative ai veicoli non assicurati o non revisionati. Ogni forza di Polizia, tramite un sistema di profilazione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 art. 53, potrà accedere ai dati relativi alle targhe per le proprie finalità istituzionali o per attività di Polizia giudiziaria.

Art. 14

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Capri, in ottemperanza a quanto disposto dal RGPD artt. 13 e 14 e ss.mm.ii. e della Deliberazione del Garante dell'8 aprile 2010 relativa al provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e ss.mm.ii., si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere installate in maniera fissa. La segnaletica sarà conforme a quanto indicato nell'*Allegato n. 1* del suddetto provvedimento o nelle Linee Guida EDPB 3/2019 versione 2.0 adottate il 29 gennaio 2020, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.
2. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).
3. A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il Titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato in fac-simile nell'*Allegato n. 1* del provvedimento di cui alla Deliberazione del Garante dell'8 aprile 2010 o il modello di cui alle Linee guida EDPB 3/2019 versione 2.0 adottate il 29 gennaio 2020, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video. Il modello è adattabile a varie circostanze ed è riportato in fac-simile in **Allegato 1**.
4. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.
5. Il supporto con l'informativa:
 - a. dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - b. dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
 - c. potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
6. Ove vengano utilizzati strumenti mobili di cui all'art. 5 con il fine di individuare attività illecite, l'informativa non sarà effettuata nei luoghi puntuali dove insistono i dispositivi per non rivelarne l'esatta posizione e farne perdere l'efficacia.
7. Per l'utilizzo di particolari strumenti di acquisizione di immagini di cui al precedente art. 5 lett. g, l'assolvimento di fornire l'informativa minima è dato dall'apposizione del modello sul veicolo di servizio nel caso di dashcam, mentre prima dell'utilizzo delle apparecchiature tipo bodycam l'operatore informerà verbalmente i presenti dell'inizio della registrazione.
8. Sul sito istituzionale dell'Ente è pubblicata l'informativa completa contenente le modalità e la finalità per gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal RGPD, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e al D.Lgs. 51/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

9. Inoltre viene riportata l'indicazione della esatta collocazione di tutti i dispositivi di videosorveglianza comunale installati in maniera fissa con indicazione della natura e finalità di essi.

Art. 15

Conservazione delle immagini.

1. In merito alla conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, si specifica che tutti i sistemi sovrascrivono e/o eliminano i dati dopo 7 gg (168 ore) di registrazione. Inoltre gli accessi al sistema vengono registrati in file di log che restano in memoria presso ogni macchina.
2. Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
3. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, deve essere predisposta una verifica preliminare del Garante, e comunque la richiesta deve essere ipotizzata dal Titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.
4. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.
5. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
6. Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
7. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento verranno distrutti ovvero conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto e per il tempo possibile.

Art. 16

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi, sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento, dalle "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2015 e dal RGPD art. 32 in maniera da garantire:

- a. *la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;*
 - b. *la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;*
 - c. *la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;*
 - d. *una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.*
2. Alla sala controllo del Comando della Polizia Municipale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre al Responsabile interno, solo ed esclusivamente il personale incaricato, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente nominato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile interno individuato o suo delegato.
3. La sala di controllo è chiusa a chiave ed è ubicata presso l'ufficio di Polizia Municipale del Comune di Capri e i monitor non sono accessibili al pubblico.
4. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al Responsabile interno di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.
5. Le misure di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi di adeguatezza e idoneità:
 - a. laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
 - b. per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
 - c. nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
 - d. qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui al C.P. art. 615ter;
 - e. la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs e similari).

6. A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il Responsabile interno deve designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
7. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, Responsabili esterni del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

Art. 17

Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Capri a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o Regolamento.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 58 comma 2 e ss.mm.ii. per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 18

Diritti dell'interessato

1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante della privacy. È sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto avvenga previa informativa, laddove prevista, alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata. A tal fine, è predisposto dall'Autorità il modello di cui l'**Allegato 1** è fac-simile.
2. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui al RGPD artt. 15 e ss., su presentazione di apposita istanza motivata con modello in **Allegato 2**, ha diritto:
 - a. di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
 - b. ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
 - c. di richiedere, qualora sussista uno dei motivi di cui al RGPD art. 17, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d. di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione

particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi del RGPD art. 21;

- e. In ogni caso non è consentito fornire ai cittadini copia delle immagini registrate al di fuori dei casi previsti da questo Regolamento.

3. L'istanza può essere fatta pervenire direttamente all'Ufficio Protocollo Comunale, ovvero spedita mediante lettera raccomandata, mail o Posta Elettronica Certificata (PEC).
4. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della protezione dei dati dell'Ente (DPO), ai sensi del RGPD art. 38 paragrafo 4, ovvero al Titolare del trattamento dei dati che vi dà seguito attraverso il Dirigente a questo designato (Responsabile del Settore Polizia Municipale). Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:
 - a. il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
 - b. l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
 - c. gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
 - d. l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
 - e. l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
 - f. eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

Il Titolare del trattamento ovvero il responsabile interno del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente.

5. Qualora, ai sensi del RGPD art. 15 paragrafo 3, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, in ossequio alla previsione di cui al RGPD art. 15 paragrafo 4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
6. Per ogni istanza, il Titolare vi adempie entro 30 giorni dalla data di ricezione (ovvero fino a 90 giorni, previa comunicazione all'interessato di tale proroga, nel caso in cui ricorra giustificato motivo), comunicandone infine l'effettuato adempimento ovvero il motivato diniego. La risposta all'interessato deve essere concisa e resa con linguaggio semplice e chiaro.
7. Nell'esercizio di quanto al comma 2, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
8. Nel caso di motivato esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19
Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal RGPD artt. 77 e seguenti, dal D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal D.Lgs 51/2018 artt. 37 e seguenti relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 241 del 7 agosto 1990 artt. 4-6, è il soggetto designato Responsabile interno al trattamento dei dati personali, così come individuato dal presente Regolamento.

Art. 20
Sanzioni

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti in materia di dati personali è sanzionata ai sensi delle vigenti leggi nazionali e comunitarie, cui si fa rinvio.
2. Chiunque manomette, altera il funzionamento o si avvale senza averne titolo di qualunque elemento del sistema di videosorveglianza è punito ai sensi delle vigenti leggi nazionali e comunitarie, cui si fa rinvio.

Art. 21
Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifica della normativa in materia di trattamento dei dati personali, anche solo con Deliberazione di Giunta Comunale. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy, comunque dovranno essere immediatamente applicati, anche in mancanza di aggiornamento del presente Regolamento.

Art. 22
Pubblicità

1. Il presente Regolamento, dopo la Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio Comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, salvo il caso che venga approvato con immediata eseguibilità.
2. A seguito dell'approvazione, il nuovo testo regolamentare come sopra modificato annulla e sostituisce integralmente quello precedentemente in vigore.
3. Copia del presente Regolamento viene depositato presso la Segreteria Comunale a disposizione del Garante per la protezione dei dati Personali.



1) LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA:

COMUNE DI CAPRI

Tel.: 081 838 6203

Email: poliziamunicipale@cittadicapri.it

Responsabile Protezione Dati (DPO):

dpo-privacy@aslab.srl

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

☐ box informazioni

☐ reception

☐ portineria

☒ ufficio segreteria

☒ Comando Polizia Municipale

☒ sul sito web:

https://www.cittadicapri.it/action:s_italia:privacy.policy

2) INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO:

Le registrazioni sono conservate per un periodo di 7 giorni e poi automaticamente cancellate, fatte salve esigenze di indagine e di Polizia Giudiziaria. Le stesse possono essere condivise con altre autorità di Pubblica Sicurezza.



7gg

3) SCOPO / I DELLA VIDEOSORVEGLIANZA - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

La registrazione è effettuata dal Comune di Capri per finalità di prevenzione e sicurezza,

tutela del territorio e del patrimonio pubblico (art. 3 del Regolamento Comunale)

4) I TUOI DIRITTI: come soggetto dei dati puoi esercitare alcuni diritti, in particolare il diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso e/o la cancellazione dei tuoi dati personali ai sensi dell'art. 15 del GDPR. Per i dettagli sul trattamento dei dati di questa videosorveglianza, inclusi i tuoi diritti, puoi richiedere le informazioni complete al titolare del trattamento attraverso le opzioni illustrate a fianco del riquadro 1.

All'attenzione del Sig. Sindaco
Titolare del Trattamento dei dati
Impianto di Videosorveglianza
COMUNE DI _____

ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679)

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a a..... il....., esercita con
la presente richiesta i seguenti diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679:

1. Accesso ai dati personali

(art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto *(barrare solo le caselle che interessano)*:

- ☐ chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ☐ in caso di conferma, chiede di ottenere l'accesso a tali dati, una copia degli stessi, e tutte le informazioni previste alle lettere da a) a h) dell'art. 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare:
 - le finalità del trattamento;
 - le categorie di dati personali trattate;
 - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - l'origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti);
 - l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Richiesta di intervento sui dati

(artt. 16-18 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni *(barrare solo le caselle che interessano)*:

- ☐ rettificazione e/o aggiornamento dei dati (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
- ☐ cancellazione dei dati (art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679), per i seguenti motivi *(specificare quali)*:

nei casi previsti all'art. 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, l'attestazione che il titolare ha informato altri titolari di trattamento della richiesta dell'interessato di

- per i seguenti motivi (
- barrare le caselle che interessano*
-):

- La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):

3. Portabilità dei dati

(art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679)

Con riferimento a tutti i dati personali forniti al titolare, il sottoscritto chiede di *(barrare solo le caselle che interessano)*:

- Pag. 2 di 4

- ☐ tutti i dati personali forniti al titolare;
☐ un sottoinsieme di tali dati.

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):

4. Opposizione al trattamento

(art. 21, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679)

- ☐ Il sottoscritto si oppone al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera e) o lettera f), per i seguenti motivi legati alla sua situazione particolare (specificare):

5. Opposizione al trattamento per fini di marketing diretto

(art. 21, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679)

- ☐ Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il sottoscritto:

- ☐ Chiede di essere informato, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679, al più tardi entro un mese dal ricevimento della presente richiesta, degli eventuali motivi che impediscono al titolare di fornire le informazioni o svolgere le operazioni richieste.
- ☐ Chiede, in particolare, di essere informato della sussistenza di eventuali condizioni che impediscono al titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2,

del Regolamento (UE) 2016/679.

Recapito per la risposta:

specificare indirizzo oppure e-mail/PEC:

Eventuali precisazioni

Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati):

(Luogo e data)

(Firma)